

Sezione seconda

Le Province autonome e la Regione: ruoli, funzioni e rapporti

Premesse e criteri

Lo Statuto speciale vigente prevede, in coerenza con l'ancoraggio internazionale e in modo peculiare anche rispetto alle altre autonomie regionali a carattere speciale, un modello *tripolare*, fondato sulla Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol e sulle Province autonome di Trento e di Bolzano, tutte dotate di poteri legislativi e amministrativi in determinati ambiti.

Tale modello trova il suo fondamento non solo nello Statuto ma anche nella Costituzione. Non sarebbe conforme alla Costituzione un modello puramente bipolare con potestà e funzioni attribuite esclusivamente a ciascuna singola Provincia. Se è vero che in astratto si può immaginare una modifica costituzionale, parallela e coordinata con il processo di riforma statutaria, che consenta di ridefinire l'intero modello, la Consulta ha ritenuto conforme al proprio mandato ragionare all'interno dell'attuale modello costituzionale tripolare, condividendone l'ispirazione fondamentale.

Per la stessa ragione sono state mantenute le vigenti denominazioni costituzionali di "Regione" e "Province autonome", pur nella consapevolezza del dibattito degli anni scorsi e senza disconoscere il possibile significato di denominazioni diverse.

Indirizzi prevalenti

1. Il ruolo della Regione

In generale, la Regione dovrebbe essere riconosciuta come istituzione che accomuna due territori che, pur nella specificità di ciascuno, esprimono un ambito di tradizione e di storia comune, e che come tale essa possa costituire una risorsa per l'esercizio di funzioni regolative che richiedono disciplina unitaria o dimensione più ampia o coordinamento reciproco. A questo scopo la Regione dovrebbe essere titolare di un significativo

nucleo di funzioni che la caratterizzino. Al ruolo più tradizionale di comunità politica – da esercitare secondo il principio di sussidiarietà – è da affiancare il ruolo di coordinamento delle due Province autonome, nuovo ma già informalmente sperimentato negli ultimi anni.

Il primo ruolo si potrà esplicare mantenendo alla Regione la competenza a regolare specifiche materie di carattere ordinamentale, per le quali sia necessaria o preferibile una regolazione uniforme in entrambe le Province. In questo modo vi sarebbero, come ora, talune materie di esclusiva competenza regionale, nel senso che in esse non vi sarebbe una concorrente competenza provinciale. Alla Regione potrebbero inoltre essere assegnate nuove materie la cui gestione comune risulti comunque opportuna, anche in ragione di possibili economie di scala. Il ruolo di coordinamento dovrebbe invece essere riconosciuto alla Regione in materie che, pur essendo gestite e disciplinate dalle Province, presentino rilevanti elementi di integrazione o di interferenza. Potrebbero inoltre esserle attribuite anche funzioni di rappresentanza di interessi territoriali, anche di natura economica, nelle relazioni transfrontaliere, nel quadro del diritto europeo.

Comunque, al di là dell'assetto statutario delle competenze, degli organi di governo e delle procedure per l'approvazione delle leggi e delle altre decisioni, sarà determinante per il ruolo della Regione la percezione condivisa del vantaggio che potrà rappresentare per ciascuna delle comunità provinciali.

2. Conseguenze per le modalità di approvazione delle decisioni regionali

La distinzione tra la competenza regionale propria e la competenza di coordinamento dovrebbe riflettersi nelle regole di assunzione delle decisioni. Nelle materie di competenza esclusiva, potrebbe essere mantenuto il voto per teste, a prescindere dalla provenienza provinciale, mentre nelle materie in cui vi è competenza di coordinamento potrebbe essere preferibile una modalità di voto che prevedesse il necessario consenso di ciascuna delle comunità provinciali. Ovviamente anche nell'ambito della competenza di coordinamento la decisione, una volta approvata, sarebbe vincolante, e potrebbe essere modificata solo con un consenso espresso con le stesse modalità della prima approvazione.

3. Carattere dei compiti regionali nell'amministrazione

Per quanto riguarda la gestione operativa e amministrativa delle politiche di settore, si deve prendere atto del processo di progressiva attrazione verso le Province e, in questa prospettiva, dovrà essere pensato l'apparato amministrativo regionale. La Regione potrebbe tuttavia operare come sede di valutazione degli effetti delle politiche, di elaborazione e studio, anche attraverso la costituzione di organismi specializzati o di organismi quali "conferenze" o "cabine di regia" nei diversi settori in cui si riconosce utile il coordinamento tra le politiche provinciali o comunque l'utilità di una valutazione comparativa.

4. Ulteriori possibili competenze

Alla Regione potrebbero altresì essere assegnate competenze, anche di garanzia e promozione, nella tutela delle minoranze linguistiche. In questo campo, inoltre, un ruolo particolare potrebbe esserle riconosciuto con riferimento alla minoranza ladina, presente in tutto il territorio regionale. Un ruolo di garanzia potrebbe rimanere anche in materia di enti locali, ove la competenza ordinamentale passasse alle Province.

5. Composizione degli organi regionali

Quanto alla composizione degli organi, l'esercizio delle funzioni legislative non può spettare che a consiglieri eletti dal popolo. Inoltre, si potrebbe studiare la possibilità di una composizione più ristretta rispetto alla sommatoria delle assemblee provinciali prevista dallo Statuto vigente (dovrebbe tuttavia essere salvaguardato il carattere direttamente elettivo). Quanto all'organo esecutivo, lo svolgimento di funzioni di coordinamento potrebbe suggerire il coinvolgimento in esso degli assessori delle due Province autonome.

Altre opinioni espresse nella discussione

- a) Composizione integrata dell'assemblea regionale, ad esempio con rappresentanti della società civile.
- b) Sussidiarietà orizzontale e democrazia partecipativa e associativa, nel rispetto delle funzioni della Regione e delle garanzie dei gruppi linguistici.
- c) Garante dell'autonomia locale, nel rispetto delle garanzie dei gruppi linguistici.
- d) Coinvolgimento diretto della Regione nella formulazione di programmi da realizzare a livello provinciale nelle aree in cui la competenza regionale permane e con relativi poteri di verifica periodica.
- e) Ridefinizione di un quadro organico delle competenze in materia di energia e di sfruttamento idroelettrico.
- f) Individuazione di un ruolo della Regione per le infrastrutture, la valorizzazione delle zone di montagna, l'assistenza sanitaria integrativa e previdenziale.
- g) La Regione come sede di autorità indipendenti per il diritto all'informazione e/o per la valutazione delle politiche pubbliche provinciali.
- h) La Regione come sede di tutela, di controllo e vigilanza dell'autogoverno delle organizzazioni del Terzo Settore, con possibile attuazione da parte delle Province.